

Massime per Atto Ricercato: Deliberazione n. 79 del 24/10/2006

Deliberazione n. 79 del 24/10/2006 d.lgs 163/06 Articoli 56 - Codici 56.1

I presupposti per il ricorso alla trattativa privata, indicati tassativamente dall'art. 24 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m., sono tuttora vigenti, nonostante l'abrogazione della citata legge quadro ad opera del D.Lgs. n. 163/2006 di approvazione del Codice dei contratti, per effetto dell'art. 1octies, comma 2, della legge n. 228/2006 di conversione del D.L. n. 173/2006. Per i lavori d'importo compreso tra 100.000 e 300.000 euro, in particolare, il suddetto art. 24 rimanda alla disciplina del regolamento di contabilità generale dello Stato, di cui al R.D. 23 maggio 1924, n. 827, (non abrogato dal Codice dei contratti), che all'art. 41 individua le ipotesi in cui è consentita la stipulazione dei contratti a trattativa privata, tra le quali è compreso il caso di cui al n. 5), che recita testualmente: "Quando l'urgenza dei lavori, acquisti, trasporti e forniture sia tale da non consentire l'indugio degli incanti o della licitazione". Tuttavia, in base al consolidato orientamento della giurisprudenza e di questa Autorità, l'urgenza che legittima il ricorso alla trattativa privata deve essere riconducibile a circostanze oggettive e imprevedibili, cosicché non potrebbero integrare gli estremi richiesti dalla norma quelle urgenze che derivassero da eventi prevedibili o che fossero divenute imprevedibili per un comportamento omissivo o non tempestivo dell'Amministrazione. Tanto è vero che la giurisprudenza ha escluso dall'ambito di applicazione della norma i casi in cui l'urgenza si faccia derivare dal ritardo nell'attuazione di un programma preordinato dall'Amministrazione e scaglionato in fasi successive (Cons. Stato 15 febbraio 1997, n. 99). Conseguentemente, nel caso in cui l'urgenza sia da imputare ad una carenza di programmazione degli interventi da realizzare, si ritiene che l'affidamento a trattativa privata non rientri nelle ipotesi previste dall'art. 24 della legge n. 109/94 e s.m. e dall'art. 41 del R.D. n. 827/24. Una selezione del prestatore a trattativa privata al di fuori dei casi tassativi e di stretta applicazione previsti dal detto art. 24, è illegittima e vulnera l'aspettativa degli operatori economici che, in possesso dei requisiti, potevano accedere alla gara se questa fosse stata preceduta da un bando e dalla relativa pubblicità, che l'ordinamento impone in rapporto all'entità dell'importo a base d'asta.